

Spett.le

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A

20154 Milano

Alla c.a. dell'Avv. Francesco Trotta

Comunicazione a mezzo pec all'indirizzo:

francescotrotta@ordineavvocatiroma.org

Roma, 6 luglio 2022

Spett.le Banca,

con la presente confermiamo di avere ricevuto la Vostra proposta di atto di transazione.

Come richiesto, nella presente riportiamo il relativo testo, apponendo la sottoscrizione in calce e le iniziali su ciascuna pagina a completa ed incondizionata accettazione dello stesso. L'atto di transazione viene altresì sottoscritto, per rinuncia alla solidarietà professionale, dall'Avv. Bernardo Benincasa e dall'Avv. Domenico Benincasa.

Spett.le

Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo

Procedura: Tribunale di Velletri n. 75/2014

Alla c.a. della Curatrice

Avv. Maria Virginia Perazzo

c/o Avv. Domenico Benincasa

Comunicazione a mezzo pec: domenicobenincasa@legalmail.it

Roma, 4 luglio 2022

Spett.le Curatela del Fallimento Ditta Individuale Bolici,

facendo seguito ai precedenti incontri e alle discussioni intercorse, Vi proponiamo il seguente atto di transazione. Qualora concordiate con la presente proposta, Vi invitiamo a restituirci copia integrale della presente debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta nella pagina finale in segno di



accettazione. Il presente atto di transazione dovrà essere inoltre sottoscritto anche dai legali che Vi hanno assistito e che Vi assistono nel giudizio oggetto di transazione (Avv. Bernardo Benincasa e Avv. Domenico Benincasa) per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della Legge Professionale.

Scrittura Privata

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

UniCredit S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 00348170101, con sede legale e direzione generale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale Avv. Francesco Trotta in forza dei poteri allo stesso conferiti con procura notarile del 27 aprile 2022 a rogito del Notaio Dott. Angelo Busani di Milano, rep. 54180 e racc. 25136 (di seguito solo "UniCredit" o la "Banca")

e

il **Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo** (Tribunale di Velletri n. 75/2014), in persona della Curatrice Avv. Maria Virginia Perazzoli, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, Dott.ssa Calvanese, del 20 giugno 2022, ed assistito dall'Avv. Domenico Benincasa (di seguito solo il "Fallimento Bolici");

Premesso che

- con atto di citazione del 12 maggio 2014 il Sig. Paolo Bolici, quale titolare dell'omonima Ditta individuale allora *in bonis* conveniva in giudizio UniCredit dinanzi al Tribunale di Roma contestando la pretesa applicazione di interessi usurari, anatocistici e non pattuiti nei seguenti rapporti bancari intrattenuti tra la predetta Ditta Individuale ed UniCredit (già Banco di Roma S.p.A.):
 - conto corrente ordinario n. 500031954, già 115451, già 290955, già 216852, già 106045, già 106453;
 - conto corrente anticipi n. 50031953, già 1105094, già 38393, già 2911;
 - conto corrente anticipi n. 1105299, già 38598;
 - conto corrente anticipi n. 500032334;
 - conto corrente ordinario n. 4246107, già 1196900;
 - conto corrente ordinario n. 500031955, già 1105558, già 291056, già 216950.




A fronte di tali contestazioni la Ditta Individuale Bolici Paolo chiedeva ad UniCredit la restituzione del preteso indebito quantificato in complessivi circa € 12.000.000, oltre il risarcimento del danno in tesi patito, sia a titolo patrimoniale che non patrimoniale, ed anche per la pretesa illegittima segnalazione in Centrale Rischi, quantificato in circa € 400.000.000;

- UniCredit si costituiva nel predetto giudizio, iscritto dinanzi al Tribunale di Roma al n.r.g. 32163/2014, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2014, contestando integralmente, in fatto e in diritto, le domande svolte dalla Ditta Individuale Bolici Paolo e chiedendone il conseguente rigetto, anche per difetto di prova;
- successivamente, con sentenza del Tribunale di Velletri n. 75/2014, veniva dichiarato il Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo e il giudizio promosso contro UniCredit veniva proseguito dal Fallimento Bolici, che si costituiva all'udienza di comparizione del 23 ottobre 2014 facendo proprie tutte le domande svolte nell'atto in citazione dalla ditta in *bonis*;
- il Tribunale di Roma definiva il primo grado di giudizio tra il Fallimento Bolici ed UniCredit (n.r.g. 32163/2014) con la sentenza n. 9747/2017 del 16 maggio 2017, con cui rigettava integralmente tutte le domande del Fallimento Bolici per difetto di prova delle irregolarità sui rapporti bancari dedotte con conseguente condanna del Fallimento Bolici al pagamento delle spese di lite ;
- con atto di citazione in appello del 16 giugno 2017 il Fallimento Bolici impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n. 9747/2017, riproponendo le medesime doglianze relative alla pretesa applicazione da parte della Banca di interessi usurari, anatocistici e non pattuiti nei rapporti di conto corrente intrattenuti con la Ditta Individuale Bolici Paolo e censurando la sentenza impugnata in merito al dichiarato difetto di prova, in quanto, in tesi, i documenti prodotti nel giudizio di primo grado sarebbero stati sufficienti per espletare la richiesta CTU contabile, di cui veniva rinnovata la richiesta anche in appello. Con detto appello il Fallimento Bolici riproponeva altresì le medesime domande restitutorie e risarcitorie svolte in primo grado;
- UniCredit si costituiva nel predetto giudizio di appello, iscritto dinanzi alla Corte di Appello di Roma al n.r.g. 4336/2017, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2018, contestando integralmente i motivi di appello svolti dal Fallimento Bolici e sottolineando la correttezza della statuizione del giudice di primo grado in tema di onere della prova con il conseguente rigetto della domanda avversaria;



- alla prima udienza del giudizio di appello, tenutasi il 13 febbraio 2018, la Corte di Appello di Roma rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 dicembre 2021 (poi differita d'ufficio al 9 dicembre 2021);
- con comparsa di costituzione in prosecuzione del 27 novembre 2021 si costituiva in giudizio quale nuovo difensore del Fallimento Bolici l'Avv. Domenico Benincasa, sostituendo il precedente difensore, Avv. Bernardo Benincasa, che *medio tempore* si era cancellato dall'Albo degli Avvocati di Roma. In tale atto, l'Avv. Domenico Benincasa nell'interesse del Fallimento Bolici, in vista dell'udienza del 9 dicembre 2021 (fissata in modalità cartolare), chiedeva alla Corte di Appello di Roma la concessione di un rinvio per trattative;
- UniCredit con le proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 9 dicembre 2021, depositate il 2 dicembre 2021, si associava alla richiesta di rinvio per trattative formulata dal Fallimento Bolici;
- tuttavia, con atto ex art. 344 c.p.c. del 5 dicembre 2021 (dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta di udienza) interveniva nel giudizio di appello la sig.ra Beatrice Libernini, moglie di Paolo Bolici, affermando un proprio autonomo diritto *"ad una quota pari al 50% di quanto dovuto da UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore all'attuale appellante per tutti i motivi esposti nelle premesse"*;
- in ragione della richiesta congiunta del Fallimento Bolici e di UniCredit di un rinvio per trattative e dell'intervento della sig.ra Beatrice Libernini, la Corte di Appello di Roma all'udienza del 9 dicembre 2021 rinviava la causa *"per verificare l'esito delle trattative in corso tra le originarie parti del giudizio e per consentire loro di interloquire sull'intervento di Libernini Beatrice all'udienza dell'8 giugno 2022"*;
- il Fallimento Bolici si costituiva altresì parte civile nel procedimento penale a carico dei rappresentanti di UniCredit, e in cui quest'ultima si è costituita quale responsabile civile, dinanzi al Tribunale penale di Latina di cui al N. 7718/2016 R.G.N.R. (N. 454/2018 RG GIP), definito in primo grado con sentenza di non luogo a procedere del Tribunale di Latina n. 865/2019 e allo stato pendente in appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma (n. 21/2019 Reg. Appelli);
- UniCredit e il Fallimento Bolici hanno raggiunto un accordo per la definizione stragiudiziale dell'intera controversia e con la presente transazione, per mero spirito conciliativo e senza



ammissione di responsabilità alcuna, facendosi reciproche concessioni intendono risolvere in via definitiva ogni questione insorta tra loro alle condizioni che seguono;

- la sottoscrizione da parte del Fallimento Bolici della presente transazione, nella persona della Curatrice Avv. Maria Virginia Perazzoli, è stata espressamente autorizzata dal Giudice Delegato della procedura (Tribunale di Velletri n. 75/2014), Dott.ssa Calvanese, con provvedimento del 20 giugno 2022, allegato sub. **doc. 1**.

Tutto quanto premesso,

Si conviene e si stipula

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente transazione.

Art. 2 (Oggetto)

Con la presente transazione UniCredit e il Fallimento Bolici intendono definitivamente comporre in via transattiva, ai sensi dell'art. 1965 c.c., il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricato al n.r.g. 4336/2017 e tacitare ogni pretesa relativa a tutti i rapporti bancari ivi dedotti, sia a titolo restitutorio che risarcitorio, sia a titolo di danno patrimoniale sia a titolo di danno non patrimoniale, nonché a qualsivoglia diverso titolo.

Pertanto, salva la definitiva ammissione del credito di UniCredit allo stato passivo del Fallimento Bolici come precisata al successivo articolo 6, le Parti a seguito della sottoscrizione della presente transazione e dell'adempimento dei relativi obblighi non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.

Art. 3 (Rinunce, dichiarazioni ed obblighi delle Parti)

Al fine di comporre la controversia indicata nelle premesse e nell'articolo che precede facendosi reciproche concessioni, le Parti con la presente transazione formulano le rinunce ed assumono gli obblighi che seguono.

Il Fallimento Bolici:

- rinuncia a tutte le domande svolte nel giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricato al n.r.g. 4336/2017;

- rinuncia a tutte le contestazioni sui rapporti bancari svolte nel predetto giudizio e dichiara in ogni caso di non aver null'altro a pretendere, sia a titolo restitutorio che risarcitorio, sia a titolo di danno patrimoniale sia a titolo di danno non patrimoniale, nonché a qualsivoglia diverso titolo, da UniCredit;
 - si obbliga ed impegna a fare accertare il venir meno della riserva ai sensi dell'art. 113 bis l.fall. ai fini del definitivo accoglimento della domanda di UniCredit come precisato all'art. 6 lett. b);
 - rinuncia alla propria costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui al punto l) delle premesse, dinanzi al Tribunale penale di Latina di cui al N. 7718/2016 R.G.N.R. (N. 454/2018 RG GIP), definito in primo grado con sentenza di non luogo a procedere del Tribunale di Latina n. 865/2019 e allo stato pendente in appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma (n. 21/2019 Reg. Appelli);
 - ferme le predette rinunce, si obbliga a proseguire, tramite il proprio difensore costituito, l'attività processuale nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricato al n.r.g. 4336/2017 all'esclusivo fine di contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'intervento spiegato dalla sig.ra Beatrice Libernini, come precisato al successivo articolo 7;
- UniCredit a fronte delle rinunce e degli obblighi del Fallimento Bolici sopra descritti:
- si obbliga a pagare in favore del Fallimento Bolici, a mero titolo di indennità transattiva e senza che ciò possa costituire ammissione di qualsivoglia responsabilità, la somma omnicomprensiva di € 250.000¹, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 4;
 - dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Fallimento Bolici, senza pregiudizio per il pagamento, che avverrà in moneta fallimentare in sede di riparto come meglio precisato al successivo art. 6, degli importi relativi al credito definitivamente ammesso al passivo e, per quanto riguarda la lett. a), con garanzia ipotecaria.;
 - rinuncia alle spese di lite liquidate in suo favore nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9747/2017 del 16 giugno 2017, per € 9.000,00 oltre accessori.

Art. 4 (termini e modalità di pagamento dell'indennità transattiva)

La predetta indennità transattiva di € 250.000 *omnia* sarà corrisposta da UniCredit al Fallimento Bolici in unica soluzione, mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro e non oltre quindici giorni

¹ Duecentocinquantamila/00.





lavorativi dalla sottoscrizione della presente transazione, sulle seguenti coordinate bancarie indicate dallo stesso Fallimento Bolici:

- IBAN IT 13 E 02008 39494 000103614293

c/c intestato a FALL. N. 75/2014 BOLICI PAOLO TRIBUNALE DI VELLETRI

Le Parti si danno reciprocamente atto che i documenti bancari rappresentativi dell'esecuzione del bonifico effettuato da UniCredit in esecuzione del predetto obbligo costituiranno la quietanza del pagamento dell'indennità transattiva nei confronti del Fallimento Bolici.

Con il pagamento dell'indennità transattiva, le Parti espressamente riconoscono che non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra a titolo di esborsi e spese di lite sostenute nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricato al n.r.g. 4336/2017, anche in relazione all'attività processuale che verrà svolta dopo la sottoscrizione della transazione per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'intervento della sig.ra Beatrice Libernini.

Art. 5 (Condizione risolutiva)

Le Parti, di comune accordo, convengono che il mancato pagamento dell'indennità transattiva di cui al precedente articolo 3, nei termini e con le modalità previste dal precedente articolo 4, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione.

Art. 6 (Ammissione del credito di UniCredit allo stato passivo)

Allo stato passivo del Fallimento Bolici (Tribunale di Velletri n. 75/2014) sono stati ammessi i seguenti crediti di UniCredit:

- a) credito derivante dal contratto di finanziamento del 29 dicembre 2006, ammesso in via ipotecaria per l'importo complessivo di € 6.863.992,23 con decreto di esecutività dello stato passivo depositato in data 14 settembre 2015;
- b) credito derivante dai rapporti di conto corrente ordinario n. 4246107 e n. 500031954, ammesso, in via chirografaria, per l'importo complessivo di € 11.927.737,44 all'udienza del 27 settembre 2017, con riserva all'esito del giudizio oggetto della presente transazione.

A tal proposito, il Fallimento Bolici, con la sottoscrizione della presente transazione, ferma la già definitiva ammissione del credito di UniCredit cui al punto a), con la stipula della presente transazione, che determinerà l'abbandono del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma al n.r.g.



4336/2017, si obbliga e impegna a depositare istanza ex art. 113 bis l.fall. affinché sia disposto dal Giudice Delegato che il credito di cui all lett. b) deve intendersi ammesso definitivamente essendo venuta meno la riserva.

Art. 7 (Effetti processuali)

Per effetto della presente transazione la controversia tra il Fallimento Bolici ed UniCredit di cui al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricato al n.r.g. 4336/2017 si estinguerà ai sensi dell'art. 306 c.p.c. alla prossima udienza del 22 settembre 2022², tramite dichiarazione di rinuncia formulata in udienza dal difensore del Fallimento Bolici e contestuale accettazione della rinuncia formulata in udienza dal difensore di UniCredit munito degli appositi poteri.

Resta fermo, tuttavia, l'impegno e l'onere del Fallimento Bolici di proseguire la propria attività processuale nel giudizio oggetto della presente transazione all'esclusivo fine di contestare, di concerto con UniCredit, l'intervento della sig.ra Libernini e di dedurne l'inammissibilità e l'infondatezza.

Sempre per effetto della presente transazione, in esecuzione delle rinunce di cui al precedente art. 3, il Fallimento Bolici si obbliga a revocare la propria costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui al punto l) delle premesse.

Art. 8 (Spese)

Con il pagamento dell'indennità transattiva di cui al precedente art. 3, le Parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra a titolo di esborsi, onorari dei difensori e/o consulenti e/o spese di lite, sostenuti per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricato al n.r.g. 4336/2017 e per la presente transazione, nulla escluso.

I legali delle parti sottoscrivono la presente scrittura privata per la rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 della Legge Professionale.

Le spese di registrazione del presente atto saranno a carico della parte che con il proprio comportamento avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 (Interpretazione dell'accordo)

² 0, comunque, all'udienza successiva a cui la causa venisse eventualmente rinviata.

Nell'ipotesi di qualsivoglia dubbio relativo all'ambito di applicazione della presente transazione e/o alla sua interpretazione e/o esecuzione, le Parti reciprocamente si impegnano ad interpretare le clausole della presente transazione secondo buona fede e, comunque, nel senso in cui le stesse possano avere qualche effetto, anziché non averne alcuno.

Le Parti, in ogni caso, si impegnano reciprocamente ad interpretare la presente transazione in modo tale da preservarne la natura e l'oggetto, in ossequio alla volontà comune – di cui tale transazione costituisce espresso riconoscimento scritto – di comporre definitivamente ogni controversia e/o contestazione tra loro insorta relativamente ai rapporti bancari intrattenuti dalla Banca con la ditta individuale *in bonis*.

Art. 10 (Clausola di Riservatezza)

Le Parti ed i difensori che li assistono, nei rispettivi ruoli di parti processuali e difensori, con espressa esclusione di qualsiasi forma di responsabilità solidale, con la sottoscrizione della presente transazione si obbligano a mantenere assoluta riservatezza sul contenuto dell'accordo transattivo, nel suo complesso e con riguardo ad ogni specifica pattuizione dello stesso, e a non divulgare – a qualsivoglia persona e con qualsiasi modalità – dettaglio alcuno del medesimo, nonché delle trattative che hanno condotto alla sua conclusione, salvo il caso in cui siano richiesti dall'Autorità giudiziaria, ovvero per l'espletamento di adempimenti dovuti per legge anche in materia fiscale e/o amministrativa. Le Parti espressamente riconoscono che la violazione di tale obbligo giuridico di riservatezza, comporterà il diritto per la parte pregiudicata di agire per il risarcimento del danno nei confronti della parte responsabile della violazione.

Fermo l'obbligo di riservatezza di cui sopra, il Fallimento Bolici, unitamente alla presente transazione, sottoscrive un'apposita e specifica dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa verso UniCredit, allegata sub. **doc. 2**, che la Banca potrà utilizzare e depositare in sede giudiziaria, senza che ciò possa costituire violazione del presente art. 10.

Art. 11 (Foro competente)

Le Parti si impegnano a tentare di dirimere in via bonaria ogni eventuale controversia derivante e/o connessa all'interpretazione e all'esecuzione della presente transazione, anche mediante l'assistenza dei rispettivi legali.



9

Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile comporre la controversia in via bonaria, le Parti di comune accordo convengono che la competenza giudiziale sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

UniCredit S.p.A.

Avv. Francesco Trotta n.q.

Anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex Art. 13 Legge Professionale


Allegati:

1. provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione della transazione del Giudice Delegato del Fallimento Bolici del 20 giugno 2022;
2. dichiarazione di rinuncia del Fallimento Bolici depositabile in sede giudiziaria.

In segno di piena ed incondizionata accettazione della proposta di atto di transazione sopra riportata.


Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo

Avv. Maria Virginia Perazzoli n.q.



Per rinuncia alla solidarietà professionale ex Art. 13 Legge Professionale

Avv. Bernardo Benincasa



Avv. Domenico Benincasa

